cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscastrovillari.edu.it
C.F. 83000750782
Cod. Min. CSTF020003

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale
'E. Fermi'
Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
E
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2021, delibera n. 40
Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 12/11/2021, delibera n. XX

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'ITIS "E.Fermi" di Castrovillari, è adottato per l'a.s. 2021/2022 e fino al termine dello stato di emergenza.
2. Il Piano è predisposto, per la parte didattica e pedagogica, dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa, ed è parte integrante del PTOF.
3. Il Piano è integrato dal "Regolamento di disciplina in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)", approvato dal Consiglio di istituto, organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. Il Regolamento di disciplina in Didattica digitale integrata è parte integrante del Regolamento di Istituto.
4. Il presente Piano ha validità a partire dalla data di approvazione e può essere modificato, per esigenze in itinere, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali. Può essere modificato, in caso di necessità e urgenza, anche dal solo Dirigente scolastico, che provvederà a portare la modifica a ratifica del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di istituto nella prima seduta utile.
5. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Piano sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, come previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41.
2. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando, per le classi a cui sono assegnati, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base del normale orario didattico, sia che gli alunni siano a loro volta in quarantena, sia che si trovino in presenza a scuola.

3. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
4. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di 'lockdown', sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo e su richiesta delle famiglie.
5. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione e/o terapie mediche e per esigenze precauzionali dovute a quarantena o isolamento disposto dalle autorità competenti per componenti il nucleo familiare dell'alunna/o.
6. La DDI è attivabile per i soli casi previsti ai punti precedenti; non è attivabile per casi legati ad esigenze familiari, anche quando dovute a condizioni di salute e/o fragilità certificate riguardanti componenti il nucleo familiare dell'alunna/o.
7. Nel caso in cui, all'interno di una classe, il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico sarà disposta l'attivazione della didattica a distanza per l'intera classe.
8. La DDI consente anche di integrare e arricchire, in situazioni di normale attività in presenza, la didattica quotidiana. Ha anche il vantaggio di fare riferimento a materiali durevoli che possono essere raccolti in repository per essere poi riutilizzati e fruibili anche in maniera "asincrona" rispetto all'evento. Infine, favorisce, pur nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, il ricorso a metodologie didattiche innovative, quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate.
9. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
    1. <u>Attività sincrone</u>, ovvero svolte con l'interazione continua e in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti;
    2. <u>Attività asincrone</u>, ovvero senza l'interazione continua e in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni;
10. L'attività didattica viene svolta, in generale, in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell'ambito della stessa lezione. La combinazione tra didattica sincrona e didattica asincrona rende possibile la realizzazione di esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
11. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

12. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
13. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
14. L'Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
    - Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
    - Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle famiglie delle studentesse e degli studenti dell'Istituto meno autonomi nell'uso delle tecnologie necessarie alla fruizione della DDI.

Art. 3 - Piattaforma digitale in dotazione e suo utilizzo

1. La piattaforma digitale di cui si avvale la scuola è 'G-Suite for Education'.
2. Ogni docente e ogni alunno ha accesso a un account personale di questo tipo: *nome.cognome@itiscastrovillari.edu.it*
3. La piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
4. L'Istituto ha creato un repository con l'ausilio di Google Drive in modo che si possano conservare attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni come la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l'intera classe durante le videolezioni sincrone. Ciò consente di aggiungere funzionalità utili alla didattica. I docenti e gli studenti potranno utilizzare anche alcune web apps o servizi in abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education. Nella tabella seguente sono riportati gli strumenti maggiormente utilizzati nel nostro Istituto:

STRUMENTO	UTILIZZO
Geogebra	Software utilizzabile gratuitamente nella versione web per l'apprendimento e l'insegnamento della matematica che fornisce strumenti per lo studio di geometria, algebra e analisi
Flipgrid	Piattaforma di social learning che permette di ricevere e inviare contenuti video da PC o da mobile in ambiente-classe protetto
Book Creator, Epubeditor e analoghi	Creazione e condivisione di e-book interattivi
Imovie, MovieMaker e analoghi	Creazione e condivisione di brevi video corredati da testo e immagini, oppure di infografiche
Equatio	Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all'interno degli strumenti di G Suite for Education
Flippity	Creazione e condivisione di applicazioni per l'apprendimento a partire da un file di Google Fogli
Screencastify (estensione di Chrome), Quick time player	App che consentono di registrare lo schermo del computer e la propria voce. Ideali per fornire istruzioni o presentare concetti e idee o confezionare videolezioni.
Edpuzzle	Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla

	autocorrettive all'interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo
Canva	Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali
SuperMappeX, MindMeister	Creazione, personalizzazione e gestione delle mappe concettuali. Oltre ai nodi e connettori è possibile aggiungere approfondimenti e link ed integrare immagini ed elementi multimediali
Youtube	Come repository di proprie videolezioni (fuori elenco pubblico per rispettare la privacy e che per dimensioni non possono essere archiviabili in piattaforma GSuite) o come fonte di contributi altrui utili alla didattica
AutoCAD	Programma di disegno tecnico assistito dal computer
Software di simulazioneper le discipline di indirizzo	Simulazioni tecniche

Art. 4 - Organizzazione della DDI come strumento unico per lunghi periodi
(in caso di sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza)

1. Il Piano rispecchia, nella sua struttura di base, le indicazioni del "*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*", adottato dal Ministero dell'Istruzione con decreto prot. n. 39 del 26 giugno 2020 e dalla circolare MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, nonché le indicazioni delle Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con DM del 7 agosto 2020 n. 89.
2. Nel caso si verifichi la chiusura generalizzata della scuola per lunghi periodi, a seguito di specifiche disposizioni emanate dagli organi di governo del territorio (Ministero, Regione, Sindaco), l'orario delle attività didattiche a distanza seguirà quello già in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, con la medesima scansione oraria delle lezioni, prevedendo i primi 40 minuti di ogni lezione come attività sincrona/lezione frontale con l'intero gruppo classe e gli ultimi 20 minuti come attività asincrona.
3. Il numero di minuti di attività sincrone previste nel Piano potrà essere incrementato rispetto a quanto previsto come base, sulla scorta dell'andamento didattico e di una valutazione pedagogica, da parte dei singoli consigli di classe, da effettuarsi periodicamente e sistematicamente; l'incremento del numero di ore di attività sincrone verrà successivamente ratificato dal Collegio dei docenti nella prima riunione utile.
4. Ciascun insegnante utilizzerà autonomamente i minuti non effettuati in modalità sincrona, con attività didattiche in modalità asincrona, anche predisponendo i materiali utili alle alunne e agli alunni per le attività asincrone.
5. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori attività sincrone in piccolo gruppo, nei momenti previsti per le attività asincrone, concordate con il gruppo di alunni e autonomamente progettate e realizzate dal docente sulla base di una propria valutazione disciplinare, sia per approfondimenti che per supporto e recupero.
6. Attività sincrone in piccolo gruppo o individuali possono essere effettuate a richiesta degli alunni, sia per approfondimenti che per supporto e recupero.
7. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle attività asincrone.

Art. 5 - Organizzazione della DDI per brevi periodi
(in caso di disposizione di quarantena di una singola classe o di un gruppo di alunni o di un insegnante)

Nel caso in cui si debba ricorrere alla Didattica a distanza per brevi periodi, dovuti alla disposizione di quarantena da parte delle autorità preposte per alunni o insegnanti, la didattica seguirà il normale orario di

lezione già previsto per le attività in presenza, con un'interruzione di non più di cinque minuti all'inizio e alla fine di ogni ora di lezione per consentire una breve pausa complessiva di dieci minuti.

Art. 6 – Attività sincrone

1. Sono da considerarsi attività sincrone quelle svolte con l'interazione continua ed in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare:
    a. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
    b. Lo svolgimento di compiti in collegamento video o attraverso la piattaforma per la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati, con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
    c. Lezioni in piattaforma con singoli alunni o piccoli gruppi, al fine di favorire eventuali necessità di recupero dettate da assenze e/o condizioni di ritardo negli apprendimenti, nonché al fine di favorire azioni didattiche individualizzate e personalizzate; tali attività devono sempre essere concordate con le famiglie e gli alunni, non devono sovrapporsi alle attività calendarizzate per le attività sincrone in favore dell'intera classe e devono essere annotate sul registro elettronico; le attività per singoli alunni o piccoli gruppi si svolgeranno in aule virtuali allo scopo create.
2. La scuola continua ad usare, come durante il periodo di normale attività didattica in presenza, il registro elettronico, sul quale gli insegnanti firmano le loro prestazioni di lavoro sincrono e asincrono, riportano le assenze degli alunni alle sessioni sincrone, trascrivono gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati, registrano i voti delle valutazioni scritte ed orali.
3. All'inizio della videoconferenza, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze (da riportare sul registro elettronico come assenze, ritardi, uscite anticipate, a seconda che l'alunno risulti assente a tutte le ore o solo ad alcune di quelle previste). L'assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto del "Regolamento per la didattica digitale integrata, parte integrante del presente documento e del Regolamento di istituto.

Art. 7 – Attività asincrone

1. Sono da considerarsi attività asincrone quelle senza interazione continua ed in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come <u>attività strutturate e documentabili</u>, svolte con o senza l'ausilio di strumenti digitali, quali
    - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico, anche digitale, fornito o indicato dall'insegnante;
    - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video registrato, predisposto o indicato dall'insegnante;
    - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

    Sono inoltre da considerarsi attività asincrone l'assegnazione, anche su base plurisettimanale, di compiti, attività di ricerca, rielaborazioni scritto-grafiche che gli alunni dovranno restituire nelle relative ore d'insegnamento asincrono. L'insegnante potrà mantenere il feedback educativo-didattico, all'interno di tali ore, attraverso la piattaforma, coordinando e supervisionando sullo svolgimento delle attività, sollecitando e stimolando la riflessione personale, guidando il lavoro di gruppo, chiedendo la compilazione di test sull'attività assegnata, favorendo lo sviluppo del metodo di studio, ecc.

2. Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni senza il supporto in tempo reale dell'insegnante o effettuate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 8 – Alunni con bisogni educativi speciali, inclusione e didattica in presenza nei casi previsti

1. I PdP e i PEI costituiscono il riferimento ineludibile nell'azione educativo-didattica e valutativa per gli alunni per i quali sono stati redatti. Per gli alunni certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, l'uso della tecnologia è quanto mai utile. Per questi alunni il consiglio di classe delibera il carico di lavoro giornaliero da assegnare. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato secondo quanto stabilito nel PEI o nel PdP.
2. In caso di sospensione generalizzata e per lunghi periodi dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire per tutti gli alunni il principio fondamentale di inclusione, la scuola favorirà la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, concordandone modalità e tempi con le famiglie e con gli insegnanti delle classi interessate, in special modo quelli di sostegno, in coerenza con i PEI. Affinchè la relazione possa realizzarsi in un'ottica inclusiva non solo formale ma, piuttosto, sostanziale, si solleciterà anche il coinvolgimento, ove possibile, di gruppi di allievi della classe di riferimento, eventualmente a rotazione, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza e prevenzione del rischio di contagio con quelle delle relazioni interpersonali, fondamentali per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse di tutti gli alunni della classe;
3. La scuola valuterà la possibilità di attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di "*digital divide*" non altrimenti risolvibili;
4. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, si valuterà la fattiva possibilità di garantire l'attività in presenza per gli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali;
5. L'attuazione dei precedenti commi è subordinata a quanto previsto da eventuali ordinanze restrittive sulla didattica in presenza che dovessero pervenire dagli organi del territorio (Ministero, Regione, Sindaco).

Art. 9 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità certificata, e quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al

termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio;

2. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di conservarli all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica. Le verifiche scritte svolte a distanza (sia in forma sincrona che asincrona) vanno conservate come prodotto multimediale all'interno dello spazio cloud disponibile per ciascun docente sulla piattaforma GSuite for Education adottata dal nostro Istituto
3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero;
4. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto;
5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di notebook e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza.

Art. 12 – Doveri delle studentesse, degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dai docenti e riportate nel regolamento di Istituto e adottare comportamenti corretti sulla rete. In caso di infrazione saranno applicate le sanzioni contenute nel Regolamento DDI (Allegato).
2. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell'azione didattica secondo quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli a distanza come modalità ordinaria.

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

   a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
   b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI;

c) Prendono visione delle politiche di privacy e policy presenti sul sito della scuola all'indirizzo https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-privacy/category/60-ddip ;
d) Prendono visione del documento "*Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali"* pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e presente nell'area specifica sul sito della scuola al link https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-privacy/download/60-ddip/1627-didattica-digitale-ntegrata-e-tutela-della-privacy-indicazioni-generali e si attengono a quanto ivi previsto;
e) Prendono visione della *"INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA"*, presente sul sito alla pagina

https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-privacy/download/60-ddip/1128-informativa-alunni-didattica-digitale-integrata ;

f) Prendono visione del *"Disclaimer Privacy per la Didattica Digitale Integrata"*, presente sul sito alla pagina https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-privacy/download/60-ddip/1129-disclaimer-privacy-ddi ;
g) Prendono visione della "*NOTA DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RDP) DELLA SCUOLA*" presente sul sito alla pagina

https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-privacy/download/60-ddip/1628-nota-del-responsabile-protezione-dati-rdp ;

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Oggetto delle integrazioni al Regolamento di Istituto

L'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" ha ritenuto necessario integrare il Regolamento di disciplina, con le seguenti norme di buon comportamento da attuare per la didattica digitale integrata (DDI). Si indicano qui di seguito le pratiche operative utili al corretto uso delle risorse didattiche e di comunicazione in rete, ponendo particolare attenzione al rapporto tra docente e studenti.

Norme di comportamento per la didattica digitale integrata per lo studente e per le famiglie

Nello svolgimento delle attività di didattica digitale integrata (DDI) avviate dall'istituto lo studente, anche con l'aiuto dei genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte, in quanto la didattica digitale integrata impone lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. Pertanto gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:

Art. 1 - Norme generali

- Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in presenza, prevede comunque una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza, del rispetto dell'orario e della qualità della partecipazione.
- Gli studenti devono partecipare con costanza alle attività proposte rispettando in maniera puntuale l'orario previsto e comunicato dal docente.
- Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc.), una volta concordate tra docente e studenti, vanno rispettate come avviene normalmente durante la didattica in presenza e saranno oggetto di valutazione.

- È vietato per tutti (docenti e alunni) l'utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche.
- Lo studente e il docente devono utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia degli altri: durante le videolezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali, abbigliati in modo consono.
- Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e degli studenti. Lo svolgimento dell'attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo.
- Non è ammesso far partecipare altre persone che non siano studenti e docenti della classe alle videolezioni e/o alle attività sincrone e asincrone
- È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto/screenshot o di riprese video o messaggi vocali
- È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente o il docente vengono a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.
- Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti.

Art. 2 - Accesso alla piattaforma

- L'accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
- Ogni utente è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account personale.
- Ogni utente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.

Art. 3 - Videolezioni

- La ripresa video dal *device* dello studente e del docente deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.
- Lo studente deve trovarsi in un ambiente consono allo svolgimento dell'attività didattica.
- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.
- La videolezione va seguita per intero, con la videocamera sempre attiva: non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento e disattivare la videocamera.
- Durante una videolezione l'uso del microfono è disciplinato esclusivamente dal docente.
- È opportuno l'uso di auricolari o cuffiette per una migliore qualità della videolezioni e per evitare che altri ascoltino i contenuti degli utenti.
- Durante una videolezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto, non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la videolezione in corso costituiscono una distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un lavoro rivolto ai presenti.

Art. 4 - Rispetto della privacy

- Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente, che prevede per i responsabili anche conseguenze penali:
  a. Registrare e diffondere immagini, video e audio relativi alle lezioni tenute dal docente.
  b. Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche.
  c. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio *Facebook* o *Instagram*), piattaforme web (come ad esempio *YouTube*) applicazioni di messaggistica (come ad esempio *Whatsapp*). Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR).
  d. Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
  e. Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili.

Informativa specifica è presente in apposita sezione del sito web della Scuola denominata "sezione privacy" (homepage, sulla destra).

Art. 5 - Segnalazioni

- Lo studente, anche attraverso i genitori, o il docente deve avvisare l'Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno.
- È obbligatorio segnalare immediatamente l'impossibilità ad accedere al proprio account, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.

Art. 6 - Misure di sicurezza informatica

- Lo studente e il docente effettuano costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del *device* che utilizzano per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza.
- Ciascuno studente e ciascun docente si assicurano che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano abilitati e costantemente aggiornati.
- Ogni utente si assicura che il *device* che utilizza per accedere alla DAD sia protetto da una password di almeno 8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale.
- È consigliato l'accesso al sistema e/o la configurazione della modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro.
- Non si deve cliccare su link o allegati contenuti in email sospette.
- L'utente controlla che l'accesso a connessioni Wi-Fi sia adeguatamente protetto.

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.

In caso di infrazione grave e/o reiterata relativa a quanto prescritto, segnalata da uno o più docenti, si applicheranno le procedure e le sanzioni indicate nella tabella allegata al presente Regolamento; in

particolare per quanto concerne il rispetto della privacy, le infrazioni comportano a carico dei responsabili, oltre alle sanzioni disciplinari previste dalla Tabella, l'applicazione della normativa vigente in materia.

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà all'uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Tabella riassuntiva: Violazione delle norme stabilite nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI)

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE	SANZIONATORE	CONSEGUENZE DELLA SANZIONE	PROCEDURA
Accesso in piattaforma in ritardo (max 15 minuti): - 8 ritardi nel trimestre - 10 ritardi nel pentamestre	- Annotazione del ritardo sul Registro di classe - Nota disciplinare al raggiungimento dell'ottavo o del decimo ritardo	- Docente della materia - Docente coordinatore	Voto di condotta non superiore a 7	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico
Assenze ingiustificate superiori a 4 alle attività in piattaforma	- Richiamo verbale - Nota disciplinare	- Docente della materia - Docente coordinatore	Voto di condotta non superiore a 7	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico
Mancata partecipazione alle attività nelle singole discipline se superiore al 25% del monte ore Previsto	- Nota disciplinare	- Docente della materia	Voto di condotta non superiore a 6	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico
Abbigliamento e atteggiamenti non convenienti al rispetto e al decoro dell'ambiente scolastico virtuale	- Richiamo verbale - Nota disciplinare	- Docente della materia - Docente coordinatore	Abbassamento del voto di condotta su decisione del CDC	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico
Comportamento scorretto in aula virtuale (ossia, a titolo esemplificativo, mangiare o bere, uscire dall'aula virtuale, effettuare volutamente inquadrature non consone, utilizzare un linguaggio volgare, termini scurrili, offensive e/o provocatori verso I compagni e/o il docente, ecc.)	- Richiamo verbale - Nota disciplinare	- Docente della materia - Docente coordinatore	Abbassamento del voto di condotta su decisione del CDC	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico
Utilizzo di materiali non consentiti durante le verifiche o di aiuti da parte di terze persone.	- Richiamo verbale - Nota disciplinare - Annullamento della verifica (segnalato sul registro di classe)	- Docente della materia	Abbassamento del voto di condotta su decisione del CDC	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico

Interazione nell'aula virtuale in modo inappropriato (ossia, a titolo esemplificativo, senza rispettare il proprio turno di parola, disattivando audio e video senza autorizzazione del docente, alzando provocatoriamente il tono di voce, mostrandosi scortese negli interventi, lasciando attiva la suoneria del cellulare, chiamando o rispondendo al telefono durante le lezioni, ecc.)	- Richiamo verbale - Nota disciplinare	- Docente della materia	Abbassamento del voto di condotta su decisione del CDC	- Nota sul Registro di classe nella sezione individuale - Notifica ai genitori attraverso il Registro elettronico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera